

Settore A9
Sportello Unico per l'Edilizia
Via Peruzzi, 2 – 41012 Carpi (MO)
E-mail: edilpriv@comune.carpi.mo.it
Tel. 059-649447 – Fax 059-649500

Carpi, lì 05/11/2005

Ai tecnici liberi professionisti
Loro sedi

Prot. 53809

Agli operatori dello Sportello
Unico per l'Edilizia

OGGETTO: Primi provvedimenti in applicazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1677/2005.

Dal 23/10/2005 è entrato in vigore il D.M. 14/09/05 recante come oggetto "Norme tecniche per le costruzioni" e la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1677/2005, ha dettato prime indicazioni applicative in merito al DM citato.

E' da precisare che il Comune di Carpi è stato classificato ex novo in zona 3 (zona a bassa sismicità), e ad esso si applica la normativa antisismica dettata, in materia, dalla legislazione statale e regionale.

Occorre pertanto dettare alcune prime disposizioni in materia di ritiro dei progetti edilizi, a far tempo dal 07/11/2005, per i quali si fa riferimento all'art. 93 del DPR 380/2001 e s.m. e alla deliberazione regionale citata, secondo i quali, nei comuni a bassa sismicità, i progetti edilizi devono essere corredati dei seguenti elementi:

- A. l'asseverazione nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità del progetto dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni" o dalla normativa previgente sulla medesima materia L. 1086/71 e L. 64/74 e relativi Decreti attuativi;
- B. *"planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture" con "allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari..... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione"*, in conformità a quanto disposto dall'art. 93 commi 3, 4, 5, del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della L. n. 64/1974).

PERMESSI DI COSTRUIRE

Per quanto riguarda le domande di permessi di costruire, il Comune di Carpi continuerà a ritirarli, fino al 12/11/2005, anche se non corredati di quanto sopra, provvedendo a farne richiesta agli interessati, in sede di richiesta di documentazione integrativa. Dopo tale data i progetti dovranno essere completi di tutta la documentazione necessaria.

DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)

Dal 7/11/2005, potranno essere ritirate solamente le DIA che contengano gli elementi di cui alle lettere A e B di cui sopra.

Per quanto riguarda, invece, progetti asseverati con DIA non disciplinati dal D.M. 14 settembre 2005, da un primo esame della normativa e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, il professionista abilitato dovrà allegare alla relazione tecnica una dichiarazione attestante la non necessità di presentazione degli elaborati grafici, del fascicolo dei calcoli e delle relazioni tecniche previsti dall'art 93 del D.P.R. n. 380/2001 commi 3, 4, 5. La presentazione di queste DIA sarà subordinata alla presenza in relazione di tale specifica; l'assenza sarà motivo per l'emissione di un provvedimento inibitorio (ordine a non dare avvio ai lavori).

Si precisa che il progetto esecutivo richiesto potrà essere depositato anche prima dell'inizio dei lavori ed in tal caso l'interessato potrà riservarsi con apposita dichiarazione, da rendersi alla presentazione del progetto medesimo, tale facoltà. In questo caso all'atto del deposito del progetto esecutivo dovrà essere prodotta un'apposita dichiarazione di congruità ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 35/1984 come successivamente modificata, in particolare dall'art. 36 della LR 31/2002 e s.m.

L'art. 3 della LR 35/1984, prevede che, sempre su richiesta dell'interessato, qualora il progetto da depositare abbia i medesimi contenuti di cui alla L. 1086/1971 (in materia di cemento armato), tale deposito costituisca altresì deposito ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 1086/1971.

Si provvederà con successiva nota informativa a dare disposizioni in merito ai titoli abilitativi edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori prima del 23/10/2005, o rilasciati o divenuti efficaci successivamente al 23/10/2005 e non corredati della documentazione sopra descritta.

Si chiarisce fin da subito che tali progetti rientrano nell'ambito di applicazione della normativa antisismica. Pertanto per essi opera la decadenza stabilita dall'art. 14 LR 31/2002 e s.m., salvo che siano stati redatti in conformità alla predetta normativa, nel qual caso andranno integrati con le documentazioni e gli elaborati di cui sopra. Nel caso in cui, per rendere conformi le opere progettate alla normativa antisismica, detti progetti debbano essere modificati, dovranno essere presentati nuovi progetti edilizi, con le modalità ordinarie.

SG/vl

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Carboni Norberto